

STATUTO DEL SEMINARIO PERMANENTE LUIGI VERONELLI

ART.1 COSTITUZIONE

È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata

"Seminario Permanente Luigi Veronelli".

L'associazione è apartitica e apolitica.

L'ordinamento dell'ente si ispira a principi di libertà, democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

ART.2 SEDE

L'associazione ha sede in Bergamo, Viale delle Mura n. 1, e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno, ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

ART.3 OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è una libera istituzione che, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti (salvo il rimborso delle spese sostenute), intende svolgere attività di utilità sociale a favore di Associati e di terzi, opera nel settore della cultura del vino e degli alimenti e si propone di realizzare iniziative a livello di studio, informazione e assistenza, atte a contribuire a una rigorosa salvaguardia delle qualità naturali, il massimo miglioramento delle caratteristiche organolettiche, l'affermazione sui mercati di quanto di meglio viene prodotto nei campi del vino principalmente, delle grappe e degli altri distillati, delle bevande e degli altri alimenti, con particolare attenzione all'olio di oliva. Anche tutti gli aspetti storici, artistici, letterari, giornalistici, normativi e organizzativi riguardanti la vite, il vino e i prodotti sopra elencati sono oggetto dell'attività del centro. L'associazione opera sull'intero territorio nazionale.

Per realizzare tali obiettivi - entro i limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, contando in particolare sull'apporto dell'esperienza degli Associati - si propone tra l'altro di:

- promuovere ricerche scientifiche e culturali e di partecipare a programmi di ricerca;
- organizzare corsi, seminari e tavole rotonde, per divulgare i risultati delle ricerche e per attuare cicli di formazione sulle tecniche di produzione, degustazione e commercializzazione;
- curare la documentazione inerente ai suoi campi di interessi, attraverso l'istituzione e la gestione di biblioteche, emeroteche, cantine e attraverso il collegamento a banche dati;

- promuovere la divulgazione del materiale prodotto o raccolto, anche attraverso monografie, bollettini periodici, pubblicazioni, filmati e ogni altro mezzo di comunicazione;
- conferire premi e riconoscimenti ad enti e personalità che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'opera di valorizzazione della vite e del vino ed elargire borse di studio;

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

ART.4 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

Il numero di Associati è illimitato, non sono ammesse limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che (persone fisiche, persone giuridiche o enti non personificati) ne facciano richiesta e ne accettino le finalità e lo Statuto, gli eventuali Regolamenti, le attività e il metodo.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti e pari doveri, in particolare diritto di voto e possono rivestire cariche associative. Usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta al Consiglio Direttivo, gli atti e i registri dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita delibera dell'istituzione interessata.

Gli Associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.

Concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative.

Fermo il principio di uguaglianza, gli Associati vengono convenzionalmente suddivisi in tre categorie:

- Soci ordinari: sono coloro che partecipano alle iniziative dell'associazione e le sostengono moralmente e finanziariamente con il versamento di quote annuali, la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo.
- Soci sostenitori: sono coloro che partecipano alle iniziative dell'associazione e le sostengono moralmente e finanziariamente e che versano una quota associativa superiore a quella dei soci ordinari, la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo.
- Soci onorari: sono coloro che, con il loro lavoro o notorietà, elevano l'immagine e la qualità del vino e degli alimenti; sono nominati dal Consiglio Direttivo e non versano alcuna quota associativa.

Gli aderenti hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma.

ART.5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

L'ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio Direttivo.

Coloro che desiderano divenire Soci Ordinari o Sostenitori sono tenuti a presentare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo, precisando i propri dati anagrafici e la disponibilità a osservare il presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo compete di esaminare la richiesta di ammissione e decidere in merito dell'accoglimento della stessa, con l'obbligo di precisare, nella comunicazione da farsi all'interessato, il motivo dell'eventuale rifiuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere addotto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'organizzazione.

Avverso al diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

I nuovi soci ammessi sono tenuti a versare la quota d'iscrizione nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non venga adempiuto tale obbligo, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo inerente all'accettazione della richiesta, la stessa s'intenderà come non avvenuta.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo è tenuto a determinare anche la quota associativa annuale degli altri aderenti, nonché a precisare i servizi da rendersi agli Associati nei limiti della quota annuale.

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso e, comunque, la quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi, a qualunque titolo. Anche in caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

L'associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall'associazione.

Può altresì essere escluso dall'associazione l'associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell'associazione, o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo che provvede a darne comunicazione all'interessato.

Ogni associato può ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Garanti, se nominato, o in mancanza all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Ogni associato può recedere dall'associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'associazione. L'associato che non abbia comunicato tramite lettera raccomandata entro il 31 dicembre la volontà di recedere dall'associazione, sarà tenuto al versamento della quota associativa anche per l'anno successivo, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo.

In nessun caso l'associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

ART.6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Tutte le cariche associative sono elettive. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Inoltre, possono essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia, oltre che essere attribuite le seguenti funzioni all'interno degli organi:

- il Collegio dei garanti,
- il Collegio dei revisori dei conti,
- il Segretario e il Tesoriere, all'interno del Consiglio Direttivo.

Infine, possono esser nominati anche:

- un Presidente Onorario,
- un Direttore,
- dei Comitati di Studio,

i quali, pur non essendo organi in senso stretto, contribuiscono con la propria opera, al raggiungimento degli scopi sociali.

ART.7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita dagli Associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultino iscritti nell'apposito registro; quindi il diritto di partecipare all'Assemblea spetta a ciascun socio.

Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre Associati.

L'Assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'associato alla vita associativa e in particolare all'organizzazione e alla programmazione della vita associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri Associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell'associazione, avendo il compito di individuare le linee guida e conseguentemente esprimere le proprie valutazioni e suggerimenti circa l'operato del Consiglio Direttivo,
- discute ed approva il programma e la relazione annuale del Consiglio Direttivo,
- approva i bilanci consuntivo e preventivo,
- approva eventuali regolamenti interni,
- nomina le cariche sociali (elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori dei conti), nonché il Presidente Onorario e il Direttore;
- delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione,
- tratta tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

ART.8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo di telefax o a mezzo email o tramite PEC a tutti gli Associati almeno otto giorni prima della data fissata, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea e può contenere anche l'indicazione di una seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede legale dell'associazione, purché nell'ambito del territorio italiano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli Associati: in tal caso l'avviso di convocazione dev'essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dev'essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Della convocazione dell'Assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità aggiuntiva nei luoghi in cui gli Associati possono averne conoscenza.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria negli altri casi.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e in via straordinaria, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati per delega scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega scritta.

Di ogni Assemblea dev'essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente, da conservare nel Libro che raccoglie le decisioni dell'Assemblea degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Ogni socio ha diritto di ottenere copia, a sue spese, dei verbali trascritti in detto libro.

ART.9 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra i propri Associati. Fatta eccezione per i poteri spettanti all'Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e specificatamente:

- formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina i comitati di studio e ne fissa i programmi.
- predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;

- propone eventuale regolamenti interni all'Assemblea;
- propone le modifiche allo statuto all'Assemblea;
- stabilisce l'entità delle quote associative a carico degli Associati (ordinari e sostenitori).

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge al proprio interno a maggioranza semplice un Presidente.

I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti dall'Assemblea degli Associati

I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'associazione.

In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, mediante fax ovvero e-mail o PEC spediti di norma almeno 5 giorni prima della riunione, indicando gli specifici argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza, il predetto termine può ridursi a giorni uno.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente, da conservare nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto di ottenere copia, a sue spese, dei verbali trascritti in detto libro.

ART.10 PRESIDENTE, SEGRETARIO, DIRETTORE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'associazione e cura l'esecuzione delle delibere degli organi sociali, assicurando lo svolgimento unitario e organico dell'attività dell'associazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare all'interno del Consiglio Direttivo un Vice-presidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni di competenza del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso al fine della ratifica tempestivamente e in ogni caso nell'adunanza immediatamente successiva.

L'Assemblea può anche decidere di nominare un Presidente Onorario a cui competono solo funzioni di portavoce dell'Associazione, escluso qualsiasi potere amministrativo e rappresentativo.

Il Segretario, se nominato, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Su designazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può anche nominare un Direttore, che ha il compito di coordinare i Comitati di Studio e di svolgere tutte le altre funzioni meramente operative che gli possono essere affidate, per il raggiungimento delle linee strategiche e degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo.

Al Direttore può essere conferita anche la rappresentanza dell'Associazione, nei limiti dei poteri e delle funzioni a lui conferite.

Il Direttore del Seminario Veronelli è tenuto a informare gli altri organi e in particolare il Consiglio Direttivo del proprio operato e, comunque, ha l'obbligo di rendicontazione periodica, attraverso la presentazione di un report trimestrale.

Il Direttore può essere anche lavoratore dipendente dell'associazione.

ART.11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti nel Libro dei revisori legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno il proprio Presidente, dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il suo compito è quello di verificare la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell'associazione, controllando periodicamente la tenuta dei libri sociali. Agisce di propria iniziativa, oppure su richiesta dei componenti gli organi sociali, oppure su segnalazione di un aderente.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi obblighi qualora rilevi irregolarità di ordine contabile.

Redige la relazione annuale da allegare al bilancio e riferisce all'Assemblea con le relazioni scritte e trascritte dell'apposito Libro dei Revisori.

ART.12 COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti, tra persone autorevoli per pregio e qualità morali.

Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- interviene in occasione di fatti o episodi che possono offuscare il buon nome dell'associazione;
- giudica irritualmente e secondo equità sulle questioni che non siano inderogabilmente riservate alla competenza della giustizia ordinaria ed il suo lodo è inappellabile.

Il collegio elegge al suo interno il proprio presidente e i suoi membri, che durano in carica due anni, sono rieleggibili.

ART.13 COMITATI DI STUDIO

I Comitati di Studio vengono istituiti e nominati dal Consiglio Direttivo e sono composti da persone di provata conoscenza, capacità ed esperienza nel ramo di cui devono occuparsi.

Vengono coordinati da un Direttore dell'Associazione e hanno il compito di formulare specifici programmi e iniziative e, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, ne curano l'attuazione.

ART.14 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili od immobili e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi volontari degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato e dell'Unione Europea, di enti e di Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali e, comunque, di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'associazione;
- altre sovvenzioni concesse dallo Stato e da enti pubblici e privati;
- utile derivante da prestazione di servizi convenzionati o dall'organizzazione di manifestazioni promozionali (quali feste e sottoscrizioni anche a premi) e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purchè compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo e le operazioni sui conti saranno effettuate dalla persone designate dal Consiglio stesso su delega del Presidente. L'intero patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività sociale.

In ogni caso è vietato distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, proventi, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.

ART.15 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione chiude l'esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei conti e può affidare tale compito a un consigliere, che assume la veste di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo - entro il 31 gennaio di ogni anno - è tenuto a predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuali, che deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i 3 mesi successivi. I Bilanci, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'associazione conserverà per almeno tre anni la documentazione relativa alle risorse economiche (con l'indicazione dei soggetti eroganti) derivanti da eredità, donazioni, legati, contributi, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché delle erogazioni liberali degli Associati e di terzi.

ART.16 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è disposto dall'Assemblea straordinaria, qualunque sia il numero dei presenti, con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, scegliendo preferibilmente tra soggetti iscritti ad Albi professionali, quindi delibera la destinazione del patrimonio ad enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle della presente associazione, a scelta dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.17 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello statuto sono disposte dall'Assemblea straordinaria e devono essere approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.18 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Garanti, se nominato, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

L'associazione o gli Associati possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Garanti decide *ex bono et aequo*, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e dev'essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART.19 NORME INTEGRATIVE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile in tema di associazioni e delle altre leggi speciali in materia.